



FONDAZIONE ANTIUSURA

“S. Matteo Apostolo”

Presidente Onorario – S.E. Mons. Francesco SAVINO

Presidente – Dott. Francesco MARZANO

REGOLAMENTO

(Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione il giorno 11 aprile 2019)

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Nello svolgimento di ogni loro attività gli organi collegiali e monocratici della Fondazione, i dipendenti, i collaboratori tutti, improntano la loro condotta al perseguimento degli scopi statuari ed al rispetto scrupoloso della legge, agendo sempre con assoluta lealtà, verità, trasparenza e sempre nel rispetto della libertà e dignità delle persone tutte che ad essi si rivolgono.

1.2 Tutti gli organi della Fondazione operano nel pieno rispetto della riservatezza delle persone che ad essa si rivolgono e nella scrupolosa osservanza delle norme di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

1.3 La Fondazione svolge la sua attività nel territorio della Regione Calabria ed opera tenendo conto ed interpretando le istanze e le esigenze delle sue comunità territoriali.

1.4 La Fondazione opera le sue scelte libera da ingerenze e condizionamenti esterni di ogni sorta, in piena ed assoluta autonomia. Il rapporto con gli enti ed i soggetti istituzionali locali sono improntati a spirito di collaborazione e di rispetto delle rispettive competenze e prerogative.

1.5 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, spendendo volontariamente la propria azione a vantaggio delle persone bisognose tutte che ad essa si rivolgono. Si propone ed opera sul territorio regionale come organizzazione che promuove la solidarietà, la prevenzione e la cultura della legalità, con specifica attenzione ai problemi concernenti il denaro, il prestito, la difficoltà o impossibilità di accedere al credito bancario e a quant'altro ad essi connesso, secondo le disposizioni statuarie e quelle della legge 7 marzo 1996, n. 108, e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315.

1.6. Animatrice di ogni possibile attività culturale, sociale, legislativa, di studio, di formazione, educazione, raccolta dati, ecc., volta a contrastare il fenomeno del prestito illecito di denaro e di ogni altra attività che, sfruttando i bisogni umani, tende a rendere la persona “schiava” e priva della fondamentale “dignità”, rifacendosi ai principi della solidarietà e della promozione della persona umana, la Fondazione Antiusura, indirizza la propria attività e le proprie attenzioni nei sotto elencati ambiti e secondo le modalità ivi regolamentate.

2. PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA ATTRAVERSO PRESTITI EROGATI DA BANCHE CONVENZIONATE:

2.1 Con garanzia del Fondo Antiusura, ai sensi dell'art. 15 L. 108/96.

Essendo iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996 n. 108, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), quale Ente qualificato e riconosciuto dal Ministero stesso, nell'attività di prevenzione al fenomeno dell'usura, la Fondazione svolge, *in primis*, l'attività di prevenzione attraverso l'uso del Fondo statale di Prevenzione, costituito ed alimentato prevalentemente dai contributi erogati

dal MEF.

2.2 Requisiti e limiti per accedere al Fondo di Prevenzione

1. Possono accedere al Fondo statale di Prevenzione antiusura i soggetti in possesso dei sotto elencati criteri di meritevolezza, disciplinati, con circolare ministeriale, dalla Commissione Antiusura:
 - a) effettivo stato di bisogno del richiedente;
 - b) serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
 - c) capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
 - d) fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura.
2. Non hanno diritto di accesso al Fondo:
 - a) coloro che intendono chiedere un prestito allo scopo di ottenere tasso di interesse agevolato, pur avendo la possibilità di accedere al credito ordinario;
 - b) coloro che non rispondono ai requisiti elencati al punto precedente;
 - c) coloro che pur rispondendo ai requisiti elencati al punto precedente, non intendano sottostare ad eventuale coinvolgimento di familiari o richieste delle banche, a garanzia del mutuo.
3. Per i prestiti erogati ai sensi dell'art.15 della legge n. 108/96, la Fondazione, attraverso apposita convenzione con gli Istituti Bancari, potrà concedere garanzia per come segue:
 - a) Mutui: tetto massimo del mutuo concedibile al richiedente € 60.000,00 (sessantamila).
 - b) Ove l'importo superi € 25.000,00 (venticinquemila) la Fondazione – tenuto in ogni caso conto di quanto disposto *supra* al punto n. 1 - valuterà specificatamente la opportunità o necessità di richiedere una idonea garanzia ipotecaria o una capiente fideiussione, ed ove non ritenga di richiedere tali garanzie darà di tanto specifica motivazione nella relativa deliberazione.
4. I mutui chirografari e quelli assistiti da fideiussione potranno avere una durata massima di non più di 96 rate mensili (8 anni).
5. I mutui ipotecari potranno avere una durata massima di non più **di 240 rate mensili (20 anni)**.
6. Non sono concedibili finanziamenti per debiti di natura imprenditoriale, aziendale, commerciale, per questi potendo i richiedenti rivolgersi ai Confidi. Qualora la richiesta di intervento provenga da un soggetto che rivesta la duplice veste di *pater familias* e di imprenditore, la Fondazione avrà cura di valutare se il finanziamento da garantire sia destinato in maniera del tutto prevalente alle esigenze familiari. In tal caso la garanzia sarà prestata secondo quanto *supra* stabilito ai punti 3, 4 e 5.
7. I limiti stabiliti ai punti 3, 4, 5 e 6, inerenti importi e durata dei prestiti, potranno subire deroghe, nel rispetto delle direttive ministeriali, solo ed esclusivamente per rinegoziare prestiti già erogati con garanzia del Fondo Antiusura, al fine di scongiurare un'eventuale escussione qualora l'assistito abbia difficoltà ad onorare il debito già in ammortamento. L'intervento dovrà limitarsi ovviamente a ripianare solo il debito già in essere e comunque non potrà eccedere la durata massima **di 240 rate mensili (20 anni), a decorrere dalla nuova rinegoziazione.**

2.3 Modalità di accesso ed istruttoria

1. L'ufficio di Segreteria, provvederà ad inserire in apposito elenco i nominativi dei soggetti richiedenti un intervento della Fondazione.
2. Ai richiedenti sarà chiesto di preparare, inizialmente, la documentazione certificante:
 - a) il reddito percepito dal proprio nucleo familiare;

- b) i singoli debiti facenti capo ai membri del proprio nucleo familiare;
- c) le visure catastali aggiornate di eventuali beni di proprietà di uno o più membri del nucleo familiare.

3. Quando detti documenti saranno pronti, il Gruppo di Ascolto e/o i Centri di Ascolto decentrati, costituiti *ad hoc*, effettueranno il primo ascolto, con cui ha inizio l'istruttoria della pratica, finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge sanciti dalla Commissione Antiusura. A tal fine, ove necessario, sarà richiesto di produrre ogni eventuale ulteriore documento finalizzato a perfezionare la pratica. Verranno certificate le acquisizioni verbali rilevate durante l'ascolto.

4. A conclusione della fase istruttoria la pratica sarà consegnata alla segreteria della Fondazione che informerà di tanto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvederà a portare la pratica all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, con convocazione ai sensi dello Statuto della Fondazione, nella prima seduta utile.

5. Il Consiglio di Amministrazione, in piena autonomia ed a suo giudizio insindacabile, tenendo conto della normativa Ministeriale, delle Convenzioni in essere con le banche, del presente Regolamento, valuterà la pratica e assumerà le opportune e consequenziali determinazioni. Potrà disporre ulteriori atti istruttori, da indicarsi espressamente, disponendo che vengano espletati direttamente presso il centro di ascolto della sede di Cassano all'Ionio o presso i centri di ascolto decentrati.

6. In caso di delibera favorevole, la pratica sarà trasmessa alla banca convenzionata secondo le modalità concordate con la stessa nella relativa convenzione.

2.4 Con garanzia del Fondo proprio, detto di "Solidarietà"

1. La Fondazione, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione all'unanimità, potrà destinare una parte della propria liquidità per alimentare il Fondo proprio, detto di "Solidarietà", destinato ad aiutare soggetti che non possono accedere al Fondo di Prevenzione statale, per mancanza di uno o più requisiti indicati dalla legge e dalla Commissione Antiusura.

2. Gli interventi devono mirare a rimuovere debiti di piccola entità, per soddisfare bisogni primari. Essi non possono eccedere l'importo di € 5.000,00 (cinquemila).

3. Il Fondo proprio di Solidarietà è alimentato, inoltre, da:

- a) Elargizioni fatte da Enti pubblici e privati, nonché da persone private.
- b) Fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge.
- c) Interessi maturati sulle somme depositate sul Fondo di Solidarietà.

2.5 Requisiti per accedere al Fondo di Solidarietà

1. Possono ricorrere al Fondo di Solidarietà:

- a) persone che hanno necessità di soddisfare bisogni reali e non hanno la possibilità di accedere al Fondo di Prevenzione;
- b) persone che non hanno la possibilità di dimostrare di avere reddito e che versano in situazioni di grave disagio familiare ed economico.

2. I finanziamenti erogati saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con garanzia del 100%;

3. La concessione di finanziamenti attraverso il Fondo di Solidarietà, potrà essere deliberata nella misura della disponibilità del Fondo.

4. Le modalità di accesso e di istruttoria sono le stesse che vengono adottate per il Fondo di prevenzione, di cui ai punti che precedono.

2.6 Con garanzia del Fondo Famiglie

1. La Fondazione, giusto Protocollo d'intesa stipulato con la Diocesi di Cassano all'Jonio, potrà intervenire per favorire l'erogazione di piccoli finanziamenti, garantiti con il Fondo Famiglie, e destinati a residenti nei Comuni compresi nella Diocesi di Cassano all'Jonio.
2. Il Fondo è alimentato da contributi della Diocesi di Cassano all'Jonio.
3. Le modalità di accesso e di intervento sono disciplinate dal protocollo di intesa con la Diocesi, dalla Convenzione stipulata con la B.C.C. Mediocrati, per l'utilizzo di detto Fondo. In particolare:
 - a) le pratiche vengono istruite dalla Caritas diocesana di Cassano e trasmesse alla Fondazione, che presterà garanzia col Fondo Famiglie nella misura del 100% per ogni pratica;
 - b) l'importo massimo concedibile non potrà superare la somma di € 3.000,00 (tremila/00); qualora il Fondo non fosse capiente e la Caritas avesse necessità di chiedere ulteriori erogazioni a favore di persone ritenute meritevoli di intervento, sarà cura della Diocesi rimpinguare adeguatamente il Fondo.
 - c) Per tutto quel che non è sopra regolamentato si demanda al citato Protocollo di Intesa stipulato con la Diocesi ed alla Convenzione stipulata con la B.C.C. Mediocrati.

3. PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E/O CONVEGNI

3.1 La Fondazione presta una particolare attenzione, soprattutto di natura pedagogica, alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e si prefigge di organizzare convegni, manifestazioni, e/o qualsiasi iniziativa pubblica, al fine di educare alla sobrietà, alla solidarietà, al debito responsabile ed al buon uso del denaro.

3.2 Fedele a questi propositi, la Fondazione cercherà di realizzare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, iniziative che coinvolgono le istituzioni civili locali, militari, religiose, la scuola e l'opinione pubblica per affermare i principi di democrazia, di legalità, di lotta a tutti quei fenomeni che portano a situazioni di povertà e sovraindebitamento, nonché a situazioni ed episodi di usura.

4. INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE ALLA DENUNCIA DI REATI DI USURA ED ESTORSIONE – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

4.1 Ove in sede di ascolto o diversamente si acquisisca esplicita notizia o fondato sospetto della sussistenza di un reato di usura in danno del richiedente, questi verrà tempestivamente informato del contenuto normativo degli articoli 644, 644-bis e 644-ter del codice penale, disciplinanti il reato di usura e la sua prescrizione, nonché dell'articolo 1815 del codice civile ("Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"), e dell'articolo 10 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sulla costituzione di parte civile della Fondazione nel procedimento penale per il reato di usura. Il richiedente sarà indotto e persuaso a denunciare i fatti presso la competente Autorità giudiziaria.

4.2 Qualora si abbia notizia di procedimenti penali instaurati, la Fondazione si costituirà senz'altro parte civile, ai sensi del precitato articolo 10 della legge 7 marzo 1996, n. 108. A cura del Presidente della Fondazione, saranno presi gli opportuni contatti con l'Autorità giudiziaria per ottenere le informazioni e gli avvisi del caso, sì da consentire la costituzione di parte civile nei termini di legge.

5. SOSTEGNO ED ACCOMPAGNAMENTO PER ISTANZE DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELL'USURA

5.1 Ove il richiedente versi in una situazione di usura, verrà tempestivamente informato circa l'istituto fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, ai sensi dell'art. 15, commi 7 e seguenti, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

5.2 La Fondazione presterà ogni possibile consulenza ed assistenza alla vittima dell'usura per poter accedere al predetto fondo e beneficiarne.

6. I CENTRI DI ASCOLTO

6.1 Avendo un'area di competenza regionale molto vasta e per molti versi eterogenea, qualora vi siano condizioni favorevoli, possono essere costituiti dei Centri di Ascolto decentrati che svolgeranno attività analoga a quella svolta dal Gruppo di Ascolto costituito presso la sede legale della Fondazione.

6.2 I Centri di Ascolto vengono costituiti sul territorio regionale di concerto con l'autorità istituzionale che ne fa richiesta, la quale si impegna ad individuare idonei locali per lo svolgimento delle attività ed a sostenerne le relative spese vive.

6.3 Qualora sia necessario, la Fondazione, in via eccezionale, su richiesta dell'autorità istituzionale presso la quale verrà aperto il Centro di Ascolto e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà sostenere spese, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, per l'acquisto di attrezzature necessarie al buon funzionamento del Centro.

7. I GRUPPI DI ASCOLTO

7.1 I Gruppi di Ascolto sono composti da persone che, conoscendo le finalità della Fondazione, desiderosi di voler offrire il loro personale e volontario servizio per il raggiungimento delle stesse, abbiano fatto domanda di far parte del gruppo di ascolto. È composto altresì, anche da soggetti indicati, per le loro particolari competenze, dalla Diocesi. In ogni caso, la loro ammissione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

7.2 I membri dei Gruppi di Ascolto devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al decreto 6 agosto 1996 del Ministro del Tesoro.

7.3 Le persone che faranno richieste di far parte dei Gruppi di Ascolto, dovranno preventivamente seguire un corso di formazione.

7.4 Una volta ammessi a far parte del Gruppo di Ascolto, i nuovi membri dovranno comunque essere affiancati per un periodo non inferiore a due mesi da membri del Gruppo di Ascolto già operanti.

7.5 Gli ascolti verranno svolti in giorni indicati della settimana, secondo la disponibilità dei membri del Gruppo di Ascolto.

7.6 Il Gruppo di Ascolto ha il compito di:

- a) ricevere ed ascoltare le persone che hanno fissato un appuntamento per esporre le proprie necessità;
- b) illustrare le finalità della Fondazione;
- c) accertare, con l'esposizione dei fatti e la relativa documentazione, lo stato di bisogno e le cause oggettive che lo hanno provocato;
- d) invitare i richiedenti ad uno stile di vita improntato a sobrietà ed all'uso responsabile del proprio reddito;
- e) avviare l'istruttoria delle pratiche, formulando, ove vi siano idonee condizioni, le proposte per la soluzione dei problemi rilevati, diversamente evidenziare i motivi per i quali non vi è la possibilità di intervenire;
- f) trasmettere alla Segreteria della Fondazione la pratica per gli adempimenti di sua competenza.

8. L'UFFICIO DI SEGRETERIA

8.1 L'Ufficio di Segreteria ha i seguenti compiti:

- a) coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione in ordine alla gestione delle attività della Fondazione;
- b) coadiuva il tesoriere, sotto la sua responsabilità e secondo le sue direttive, alla:
 - gestione dei libri contabili e delle scritture previste dalle norme;
 - elaborazione e redazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi, nonché dei piani per l'utilizzo dei fondi;
 - formulazione di relazioni sulla situazione amministrativa, con riferimento ai flussi principali (crediti, debiti, cassa e banca) e agli impegni di bilancio;
- c) coadiuva il segretario, sotto la sua responsabilità e secondo le sue direttive, alla trascrizione dei verbali, nonché alla gestione di attività di pertinenza del segretario;
- d) intrattiene contatti con le banche convenzionate per la gestione delle pratiche trasmesse;
- e) organizza e predispone quanto necessario per lo svolgimento degli ascolti, delle riunioni degli Organi della Fondazione e per incontri occasionali e/o straordinari.
- f) gestisce e custodisce l'archivio cartaceo ed informatico della Fondazione, curando il trattamento e l'inserimento dei dati;
- g) elabora dati statistici e proiezioni inerenti le attività della Fondazione;
- h) cura il protocollo della corrispondenza e si occupa dell'invio della ricezione delle missive;
- i) svolge attività di archiviazione dei documenti, fotocopiatura e fascicolatura degli stessi e provvede alla stesura di testi funzionali od opuscoli di facile lettura attinenti alle attività della Fondazione;
- j) svolge attività relazionale/comunicativa e di call-center (accoglienza, ricezione delle telefonate, delucidazioni sulle attività della Fondazione);
- k) può sostituire e/o affiancare i volontari dei gruppi di ascolto qualora situazioni organizzative particolari, quali rinnovo cariche, fasi di transizioni nell'organizzazione delle attività, mancata disponibilità dei volontari, potrebbero provocare l'interruzione degli ascolti.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

9.1 Ove non diversamente indicato, le deliberazioni degli organi collegiali si intendono assunte all'unanimità.

9.2 Ogni componente degli organi collegiali ha diritto alla compiuta verbalizzazione delle sue dichiarazioni.

9.3 Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, per consentire la sua previa comunicazione a tutti gli organi e strutture della Fondazione.

9.4 Esso sostituisce in tutto il Regolamento precedentemente in vigore ed ogni altra deliberazione o disposizione difforme o in contrasto con esso.